



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

82

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 01/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. FRANCESCO IPPOLITO  
Dott. CARLO CITTERIO  
Dott. STEFANO MOGINI  
Dott. GAETANO DE AMICIS  
Dott. ALESSANDRA BASSI

SENTENZA  
- Presidente - N. 492  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 52086/2014  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NM N. IL X 1960

avverso la sentenza n. 9279/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/06/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO,  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. GIULIO MASTROBATTISTA, che  
ha concluso per la inammissibilità del ricorso -  
Udito il difensore Avv. VITTORIO BERARDI, che ha concluso  
per l'accoglimento dei motivi di ricorso -

*he*

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa in data 4 giugno 2014 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, ha dichiarato NM colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p., 570 c.p., limitatamente ai fatti commessi in danno della figlia minore D. sino alla data del compimento del suo diciottesimo anno di età (ossia, il 2 aprile 2008), ed esclusa la recidiva ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata, anche riguardo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione ai criteri legali di valutazione della prova liberatoria, per avere la Corte d'appello fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla persona offesa, secondo cui il N. non provvedeva a versare il contributo mensile per il mantenimento nell'esatto importo determinato in sede di separazione, mentre nessuna prova è stata raggiunta riguardo alla mancanza dei mezzi di sussistenza tali da far prefigurare l'ipotesi di reato contestata. Successivamente alla querela, infatti, i coniugi avevano sottoscritto in data 9 agosto 2005 un accordo modificativo della separazione, da cui risultava che entrambe le figlie, ivi compresa dunque la minore, in realtà erano rimaste a vivere con il padre, con la conseguenza che le stesse non erano mai venute a trovarsi in stato di bisogno, provvedendovi il padre convivente. I presupposti della querela, peraltro, erano ormai venuti meno perché il N., contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, aveva corrisposto alla moglie tutte le somme richieste a titolo di mantenimento con la consegna di assegni circolari per la complessiva somma di euro 8.000,00: elementi di prova a discarico, questi, non valutati dalla Corte d'appello, che si è limitata dare rilievo unicamente alle dichiarazioni della persona offesa, senza verificarne l'attendibilità e senza neanche ascoltare le figlie. La predetta scrittura privata, del resto, non è mai stata contestata dalla parte civile, né tanto meno dalla stessa disconosciuta.

2.2. Violazioni di legge ex art. 603 c.p.p. e vizi motivazionali in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo la Corte d'appello

Contraddittorio, pertanto, deve ritenersi il passaggio motivazionale ove si afferma che la deposizione resa dalla persona offesa "in ordine alla omissione quasi integrale del versamento dell'assegno di mantenimento, con particolare riferimento alla figlia minore, non risulta smentita dalle altre risultanze del processo": proprio sulla verifica della effettività del presupposto assunto dalla Corte di merito quale base logico-fattuale del proprio argomentare - la convivenza della figlia minore con la madre - vertevano le richieste di rinnovazione istruttoria dal ricorrente puntualmente formulate in sede di gravame.

Al riguardo, inoltre, v'è da osservare che, secondo il quadro di principi elaborati da questa Suprema Corte in tema di valutazione della deposizione della parte offesa, qualora quest'ultima si sia costituita parte civile e sia, pertanto, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Rv. 229755; v., inoltre, Sez. 3, n. 40849 del 18/07/2012, dep. 17/10/2012, Rv. 253688).

Per quanto ora esposto, logicamente assorbite devono ritenersi, allo stato, le residue doglianze dalla difesa prospettate (v., *supra*, i parr. 2.3. e 2.4.).

2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, che dovrà porre rimedio ai vizi rilevati, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa Sede stabiliti.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, lì, 1° aprile 2015

Il Consigliere estensore

dr. Gaetano De Amicis

Il Presidente

dr. Francesco Ippolito



disposto la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso l'escussione testimoniale delle figlie, R e DN, non ascoltate nel giudizio di primo grado, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso formulata dalla difesa nei motivi dedotti a sostegno del gravame. Il padre, infatti, aveva sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento delle figlie, che in realtà erano sempre rimaste affidate a lui sin dal momento della separazione: le stesse, del resto, hanno reso dichiarazioni favorevoli al ricorrente nell'ambito del giudizio di divorzio pendente dinanzi al Tribunale di Latina.

**2.3.** Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che i precedenti giudiziari cui si fa riferimento in sentenza attengono a mere contravvenzioni risalenti a ben diciannove anni prima.

**2.4.** Si eccipisce infine, l'intervenuta prescrizione del reato, avendo l'imputato corrisposto alla persona offesa le somme richieste a titolo di mantenimento in data 9 agosto 2005, come risulta dalla scrittura privata sottoscritta in pari data.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** I primi due motivi di doglianza enucleati nel ricorso devono ritenersi fondati e vanno pertanto accolti, poiché la Corte d'appello non ha congruamente argomentato in merito al profilo della manifesta irrilevanza - o, comunque, della inidoneità a sovvertire l'esito del primo giudizio - dei temi oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa.

Dalla impugnata sentenza non emergono, in particolare, le ragioni della raggiunta completezza dell'indagine probatoria, a fronte della pretermessa valutazione del contenuto di un accordo, ritualmente prodotto in giudizio, che i coniugi avrebbero sottoscritto il 9 agosto 2005, dunque successivamente alla presentazione della querela da parte della persona offesa: scrittura privata, questa, che non risulta essere stata da quest'ultima contestata, né, tanto meno, disconosciuta, e che, vertendo su circostanze di fatto prospettate come potenzialmente decisive ai fini della valutazione della responsabilità penale (convivenza delle figlie con il padre e conseguente accertamento dello stato di bisogno), avrebbe dovuto costituire oggetto di una puntuale verifica da parte del giudice di merito, unitamente al connesso profilo attinente alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento attraverso l'audizione delle figlie dell'imputato.

